

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD

Via Corridoni, 11 – Massa Marittima (GR)
info@atc6grnord.it info@pec.atc6grnord.it
C.F. 92090610533

ZONA PARTICOLARE DI CACCIA “VAL DI SERRA”

(art. 12 comma 1 lettera C della LR 3/94)

Comune di Roccastrada

La ZPC denominata “Val di Serra” che si estende su una superficie di 151 ha. E’ una porzione di territorio derivante dalla cessazione di una AFV. È una zona in cui l’area coltivata e quella boscata sono a stretto contatto l’una con l’altra. Le sue caratteristiche ambientali sono particolarmente idonee alla protezione della piccola selvaggina. Con il regolamento si vuole razionalizzare forme di prelievo venatorio atte alla protezione della piccola selvaggina, sia stanziale che migratoria, ad eccezione delle specie di fauna in sovrannumero (di seguito indicate) prevedendo anche per esse un’oculata gestione del prelievo, atto a garantirne l’evoluzione, finalizzato anche alla riduzione dei danni alle colture agricole.

Regolamento

Art. 1 ACCESSO:

Per praticare le forme di caccia consentite dal presente regolamento è fatto obbligo dell’iscrizione all’ATC 6 GR Nord.

Art. 2 SPECIE CACCIABILI

CINGHIALE

Nella ZPC “Val di Serra” la caccia al Cinghiale è consentita alle squadre regolarmente costituite, ricadenti territorialmente nel distretto ove insiste la ZPC, con le modalità individuate dal presente regolamento e dal disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale.

Nelle aree vocate della ZPC la caccia in battuta al cinghiale è consentita nei tempi previsti dal calendario venatorio, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con un numero massimo di 12 uscite a stagione venatoria.

Nelle aree non vocate della ZPC la caccia al cinghiale è consentita nel rispetto delle normative regionali, regolamenti/disciplinari dell’ATC e/o su autorizzazione dell’ATC.

CERVIDI E BOVIDI

La caccia ai cervidi e bovidi è consentita ai cacciatori abilitati alla caccia di selezione ed assegnati al distretto di gestione competente territorialmente.

La caccia ai cervidi e bovidi è consentita nei periodi e negli orari previsti dal calendario venatorio, e con le modalità previste dallo specifico regolamento dell'ATC 6 GR Nord.

VOLPE, GAZZA E CORNACCHIA GRIGIA

La caccia alla volpe, gazza e cornacchia grigia deve essere praticata nei modi e nei tempi stabiliti dal calendario venatorio e da delibere regionali.

Art. 3 NORME DI COMPORTAMENTO:

1. È vietato:
 - a) Cacciare, abbattere o catturare qualsiasi tipo di selvaggina non prevista dal regolamento.
 - b) Entrare nella ZPC con selvaggina precedentemente abbattuta.
 - c) Esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani.
2. L'accesso all'area dovrà avvenire attraverso gli accessi consentiti ripristinando le eventuali chiusure esistenti.
3. Ai trasgressori del regolamento e delle norme comportamentali oltre alle sanzioni previste dalle normative in vigore, sarà vietato l'accesso alla ZPC nella stagione venatoria successiva.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e provinciale, regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

Il Comitato di Gestione A.T.C. 6 GROSSETO NORD

Approvato con delibera n. 33 del 09/10/2020